Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 21 luglio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1956, n. 694.

Modifiche del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, concernente franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La franchigia doganale concessa con regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca ed alle coltivazioni petrolifere che non possono essere forniti dalla industria nazionale, è ulteriormente accordata fino al 31 dicembre 1957.

La predetta agevolazione ha effetto dal 1° gennaio 1954.

Art. 2.

La franchigia di cui all'art. 1 del predetto regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, è concessa per i macchinari e per i materiali metallici che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che siano importati per essere impiegati nelle ricerche e nelle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni e gas naturali connessi con tali vapori comunque suscettibili di utilizzazione industriale.

Art. 3.

Le facilitazioni doganali previste negli articoli precedenti sono applicabili anche alle importazioni effettuate da imprese assuntrici di lavori di ricerca e coltivazione, ad esse affidati dai titolari dei relativi permessi o concessioni minerarie, semprechè i macchinari ed i materiali importati siano destinati esclusivamente alle ricerche e coltivazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Le norme di attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria ed il commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — ANDREOTTI — MEDICI — ZOLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 25 giugno 1956, n. 695.

Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di spesa di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1951, n. 748, è elevato da 9 a 12 miliardi di lire.

L'ulteriore importo di lire 3 miliardi sarà inscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58.

Il termine previsto dall'art. 4 della legge predetta per la presentazione delle istanze di finanziamento è prorogato fino a 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Nei programmi di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere zolfifere, per la cui realizzazione è chiesto il finanziamento, può essere compresa la spesa per l'acquisto e messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti per l'ammodernamento degli impianti destinati all'esercizio delle miniere.

Art. 2.

Le istanze per i finanziamenti possono essere presentate anche da più imprese che intendono costituire un consorzio per l'installazione e l'esercizio di moderni impianti per il trattamento del minerale, ai sensi dell'art. 47 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 3.

La Commissione prevista dall'art. 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, per l'esame tecnico-economico delle domande di finanziamento è nominata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per il tesoro ed è composta di tredici membri ivi compreso il presidente.

Di tale Commissione fanno parte due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio, due del Ministero del tesoro, uno della Regione siciliana, un rappresentante dell'Ente zolfi italiani, due esperti tecnici scelti dal Ministro per l'industria ed il commercio, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori.

Partecipano ai lavori della Commissione con voto consultivo gli ingegneri capi dei distretti minerari competenti per territorio.

La Commissione predetta, oltre all'esame tecnico-economico delle nuove istanze di finanziamento, è incaricata di procedere alla revisione dei programmi di riorganizzazione e sviluppo annessi alle domande presentate ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, e per i quali non sia stato ancora accordato il finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per il collocamento dello zolfo, posto a disposizione dell'Ente zolfi italiani, esistente nei depositi alla data del 15 luglio 1955, entro il quantitativo massimo complessivo di 330.000 tonnellate, l'Ente zolfi italiani tiene apposita contabilità distinta da quella relativa alla propria sezione commerciale.

Il collocamento delle giacenze suddette è effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri.

I criteri, le modalità e i termini, sotto l'osservanza dei quali devono essere effettuate le vendite previste dal precedente comma, sono determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani, con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 5.

La liquidazione del ricavo delle vendite dello zolfo grezzo, messo a disposizione dell'Ente zolfi italiani, dai produttori, dal 1° agosto 1955 in poi, è fatta prescindendo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, e del regio decreto 3 gennaio 1934, n. 18, dalla precedenza cronologica di emissione dei titoli rappresentativi delle giacenze di zolfo previste dall'art. 4.

Art. 6.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere un contributo di lire 10 mila a tonnellata, a titolo di concorso nelle perdite derivanti dalla vendita delle giacenze di cui al precedente art. 4.

Per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente, il Banco di Sicilia, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, accrediterà alla gestione liquidazione giacenze dell'Ente zolfi italiani di cui all'art.4, la somma di lire 3 miliardi e 300 milioni.

Tale somma sarà rimborsata dallo Stato al Banco di Sicilia, con i relativi interessi, in dieci annualità costanti, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per l'industria e il commercio, il Ministro per il tesoro ed il Banco di Sicilia.

I fondi necessari per il pagamento delle predette annualità, saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, ripeterà dai produttori, attraverso l'Ente zolfi italiani, proporzionalmente, il contributo concesso, qualora, in sede di liquidazione finale della gestione prevista dall'art. 4, la differenza fra i ricavi netti ed il valore nominale delle fedi di deposito sarà inferiore alle lire 10 mila.

Art. 7.

In aggiunta al contributo previsto dall'art. 6, il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere contributi supplementari, fino ad una spesa massima complessiva di lire 1 miliardo e 150 milioni, alle miniere che hanno costi di produzione superiore al costo tipo desunto dal Ministero dell'industria e commercio, sentita la Commissione di cui all'art. 3, dai dati relativi ad una azienda in condizioni medie di lavoro e di resa del minerale.

La misura di tali contributi, differenziata in relazione ai diversi costi di produzione, sarà determinata, per le miniere della Sicilia, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

La somma di lire 1 miliardo 150 milioni sarà accreditata dal Banco di Sicilia alla gestione liquidazione giacenze di cui all'art. 4.

Per le modalità di accreditamento e di restituzione della suddetta somma di lire 1 miliardo 150 milioni si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo precedente ed i fondi necessari per il pagamento delle annualità saranno iscritti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio a partire dall'esercizio finanziario 1956-57

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente per l'eventuale recupero dei contributi.

Art. 8.

La concessione dei benefici, previsti dalla presente legge, è subordinata all'osservanza, da parte delle imprese, dei vigenti patti di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali ed alla regolare corresponsione delle retribuzioni.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente dà luogo alla decadenza dei benefici concessi.

Art. 9.

Il miliardo di lire già messo a disposizione dell'Ente zolfi italiani dal Banco di Sicilia sarà addebitato, con i relativi accessori, all'Ente medesimo, sia per la parte afferente agli interessi relativi alle anticipazioni sulle fedi di deposito per il secondo semestre dell'anno 1954, già pagati alla Sezione di credito minerario del Banco predetto, sia per la parte direttamente corrisposta ai produttori sotto forma di prestito.

L'Ente zolfi italiani ricupererà le suddette somme mediante ritenute sui ricavi spettanti ai produttori stessi per la vendita dello zolfo grezzo prodotto nel periodo di dieci anni decorrente dall'esercizio finanziario 1955-56.

L'importo di tali ritenute sarà versato dall'Ente zolfi italiani alla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

Art. 10.

L'Ente zolfi italiani è autorizzato a trattenere sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà liquidato ai produttori, la somma di lire 500 da devolvere al fondo di cui all'art. 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della Sezione di assistenza sociale dell'Ente stesso a partire dall'esercizio zolfifero che ha inizio con il 1° agosto 1951.

Art. 11.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentito il Governo della Regione siciliana, emanerà le norme per la riorganizzazione dell'Ente zolfi italiani, tenendo conto della competenza esclusiva della Regione sulle miniere siciliane ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Entro lo stesso limite di tempo il Governo della Repubblica, sentito il Governo della Regione siciliana, coordinerà in testo unico tutte le vigenti disposizioni riguardanti l'industria zolfifera nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 6 luglio 1956, n. 696.

Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualora i competenti organi decidano di procedere al trasferimento di stabilimenti carcerari o di case di pena in località diversa dall'attuale, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà, sentito il parere del Consiglio di Stato, di vendere a trattativa privata alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, i beni immobili costituenti i suddetti stabilimenti o case, qualunque ne sia il valore di stima, con l'obbligo di destinare il prezzo ricavato nella costruzione degli edifici penitenziari nella diversa località stabilita.

Secondo le modalità e le condizioni stabilite nel comma precedente, l'Amministrazione finanziaria può anche procedere alla permuta degli stabilimenti penitenziari con altri edifici, di proprietà delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici, semprechè gli immobili ricevuti in permuta dallo Stato siano, da parte del Ministero di grazia e giustizia, ritenuti idonei alla specifica destinazione, ovvero può procedere alla permuta degli stabilimenti penitenziari con aree edificabili, di proprietà degli enti pubblici sovra indicati, sulle quali lo Stato costruirà gli stabilimenti carcerari o le case di pena.

Art. 2.

Tutte le opere che le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti pubblici dovessero compiere ai fini delle permute previste dall'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3.

Tutti gli atti occorrenti per l'attuazione di quanto è previsto negli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa e imposta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — ANDREOTTI — ROMITA — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 8 luglio 1956, n. 697.

Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nel settore dell'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alle operazioni effettuate dal Credito industriale sardo, anche con fondi previsti da leggi regionali, a favore delle imprese artigiane, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'art. 41 della medesima legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 8 luglio 1956, n. 698.

Contributo straordinario all'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », di cui al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, è concesso un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 a titolo di concorso per i lavori di ricostruzione, di ripristino e di ampliamento direttamente eseguiti dall'Ente stesso.

Art. 2.

Col contributo di cui al precedente articolo si intende estinto ogni e qualsiasi diritto dell'Ente stesso, nei confronti dello Stato, ad indennizzi od indennità per danni di guerra e di requisizione di beni per fatti connessi allo stato di guerra.

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge si provvederà mediante prelievo di una somma di pari importo dal capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — MARTINO — CORTESE — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 11 luglio 1956, n. 699.

Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per la nomina a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, limitatamente al numero dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, riservato agli ufficiali assunti in servizio temporaneo, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali predetti, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo, siano in possesso di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti magistrali, tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri e raggiungano la statura minima di metri 1,65.

Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, convertito nella legge 22 aprile 1953, n. 342.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a provvedere alla sistemazione in ruolo di 10.000 unità dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo suddetto, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e risultino in possesso dei normali requisiti per l'arruolamento, salvo le deroghe stabilite nel successivo art. 3.

La sistemazione in ruolo autorizzata dal precedente comma sarà disposta nel grado di guardia, anche in soprannumero al relativo organico, qualunque sia stato il grado rivestito durante il servizio temporaneo, previa frequenza, con esito favorevole, di apposito corso d'istruzione presso le scuole di polizia.

Il contingente che sarà inquadrato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in applicazione dei commi precedenti andrà in diminuzione, per la parte in soprannumero, di quello assunto a termini del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e che all'entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio temporaneo nel Corpo suddetto.

Art. 3.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assunti in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, i quali conservino il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del succitato provvedimento, possono essere ammessi alla sistemazione in ruolo prevista dall'art. 2 della presente legge anche se non risultino in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del terzo comma dell'art. 6 del regolamento del Corpo suddetto, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, a condizione che prestino servizio da almeno tre anni e non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data della loro assunzione in servizio temporaneo.

Art. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le vacanze disponibili che annualmente si verificheranno nell'organico delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno destinate al riassorbimento del soprannumero previsto dal precedente art. 2.

Art. 5.

E' considerato utile ai fini di pensione il servizio temporaneo di polizia prestato dal personale assunto in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, o della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e sistemato in ruolo in base alla presente legge.

Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali e marescialli sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.

Art. 6.

Il personale assunto con arruolamento straordinario ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, può, a richiesta, essere mantenuto in servizio, nella posizione e con il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente o per il collocamento a riposo od in congedo del personale di ruolo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il servizio prestato dal personale suddetto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è valutabile,

agli effetti del trattamento di quiescenza, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo e si applica a tal fine la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1956, n. 700.

Prelevamento di L. 373.858.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1955-56.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 373.858.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1955-56.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne la prelevazione di L. 373.858.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap n. 50-*bis*) . . . . L. 1.000.000
(assegnazione necessaria in relazione a sopravvenute, indilazionabili esigenze che richiedono l'invio all'estero di personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Fitto dei locali (cap. n. 109) . . . . . » 10.000.000
(assegnazione connessa con la sistemazione degli Archivi della Corte dei conti nei locali dell'ex Museo delle Forze Armate all'E.U.R.).

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale addetto alla Commissione di esperti civili per le questioni derivanti dal nuovo confine occidentale (cap. n. 607-*bis*) . . . . » 750.000
(assegnazione indispensabile in relazione a sopravvenute occorrenze che richiedono l'immediato invio all'estero di personale addetto alla Commissione di cui trattasi).

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (cap. n. 26) . . . . » 3.570.000
(assegnazione connessa con imprescindibili esigenze di servizio, determinate da sopravvenute situazioni internazionali).

Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici (cap. n. 35) . » 11.500.000
(assegnazione determinata dalla improrogabile necessità di sistemare in nuovi locali alcuni servizi dell'Amministrazione degli esteri, nonchè dalle occorrenze relative all'applicazione della legge 1° maggio 1955, n. 368).

Spese per il personale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione (art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67):
paghe (cap. n. 122-*bis*) . . L. 27.000.000
oneri previdenziali (capitolo n. 122-*ter*) . . . . » 3.000.000
——— L. 30.000.000
(assegnazioni connesse con le necessità del ricorso a prestazioni salariali per le esigenze inerenti all'applicazione del «Refugee Relief Bill 1953»).

Ministero dell'interno:

Fitto di locali (cap. n. 34) . . . . . » 17.500.000
(assegnazione connessa alla imprevedibile e indilazionabile necessità di provvedere alla definitiva sistemazione dell'Archivio centrale dello Stato nella nuova sede presso la zona dell'E.U.R.)

Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati (cap. n. 75) . . . . » 10.000.000
(in relazione a contingenti esigenze dell'ordine pubblico).

Spese per la Commissione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 9 aprile 1953, n. 297, modificato dall'art. 2 della legge 20 giugno 1955, n. 555, concernente provvedimenti a favore della città di Napoli:
indennità di missione e rimborso spese di viaggio (cap. numero 109-*quater*) . . . . L. 2.500.000
compensi per indagini e studi (cap. numero 109-*quinquies*) . . » 800.000
——— L. 3.300.000
Compensi speciali ai funzionari dell'Amministrazione dell'interno e di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni eccezionali connesse con i lavori della menzionata Commissione (cap n. 109-*ter*) . . . » 2.500.000
——— » 5.800.000
(le somme di cui sopra si rendono necessarie per sopperire alle occorrenze determinate dalla legge 20 giugno 1955, n. 555, che ha prorogato il termine per i lavori della Commissione suddetta).

Ministero dei trasporti:

Sussidi straordinari di esercizio; spese per gestioni dirette a cura dello Stato; anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio - Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna (capnumero 50) . . . . » 250.000.000
(assegnazione connessa con la necessità di provvedere alla tempestiva corresponsione delle somme dovute dallo Stato in dipendenza dell'atto di risoluzione della concessione della ferrovia Santhià-Biella).

Ministero dell'industria e del commercio:

Restituzione delle penalità pecuniarie inflitte dalle cessate Commissioni provinciali dei consumi e prezzi dello pseudo governo repubblicano e corresponsione del controvalore di merci sequestrate, a seguito di intervenute sentenze assolutorie a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 21 (cap. n. 157-*bis*) . . . . . . » 9.738.000
(in relazione alla necessità di provvedere alle erogazioni di cui si tratta entro i termini stabiliti da intervenuti appositi atti di transazione).

Ministero della marina mercantile:

Paghe al personale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato, ai termini dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 (capitolo n. 14-*bis*) . . . . » 24.000.000
(assegnazione connessa con inderogabili necessità dei servizi delle Capitanerie di porto già soddisfatte con personale militare del quale si è reso imprescindibile il rientro all'Amministrazione di appartenenza).

——— L. 373.858.000

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: MEDICI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 8 agosto 1955, n. 770 e 31 ottobre 1955, numeri 965, 966, 971, 972 e 975;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, è autorizzata la prelevazione di L. 373.858.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 50-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri . L. 1.000.000

Cap. n. 109. — Fitto di locali . » 10.000.000

Cap. n. 607-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale . . . » 750.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 26. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero » 3.570.000

Cap. n. 35. — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici .. » 11.500.000

Cap. n. 122-*bis* (di nuova istituzione). — Paghe ed altri assegni fissi agli operai giornalieri da assumere con contratto di diritto privato, per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione (art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67) . . . . . » 27.000.000

Cap. n. 122-*ter* (di nuova istituzione). — Oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti agli operai giornalieri da assumere con contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione L. 3.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 34. — Fitto di locali » 17.500.000

Cap. n. 75. — Spese confidenziali per la prevenzione, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 109-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese per la Commissione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 9 aprile 1953, n. 297, modificato dall'art. 2 della legge 20 giugno 1955, n. 555, concernente provvedimenti a favore della città di Napoli »). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi a funzionari ed impiegati dell'Amministrazione dell'interno e di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni eccezionali connesse con i lavori della Commissione di cui all'art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, modificato dall'art. 2 della legge 20 giugno 1955, n. 555, concernente provvidenze a favore della città di Napoli (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . » 2.500.000

Cap. n. 109-*quater* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti la Commissione » 2.500.000

Cap. n. 109-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi per indagini e studi ai componenti la Commissione, estranei all'Amministrazione dello Stato . . . . » 800.000

Ministero dei trasporti:

Cap. n. 50. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna » 250.000.000

Ministero dell'industria e del commercio:

Cap. n. 157-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la restituzione delle penalità pecuniarie inflitte dalle cessate Commissioni provinciali dei consumi e prezzi dello pseudo governo repubblicano e per la corresponsione del controvalore di merci sequestrate, a seguito di intervenute sentenze assolutorie a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 21 . . . . » 9.738.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 14-*bis* (di nuova istituzione). — Paghe al personale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato (art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67) . . . . » 24.000.000

L. 373.858.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 94. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956.

Nomina del dott. Salvatore Caporaso a membro del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione del dott. Giuseppe Lampis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente l'istituzione del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 13 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1952, registro Tesoro n. 45, foglio n. 136, con cui venne disposta la nomina del dott. Giuseppe Lampis, presidente di sezione della Corte di Cassazione, a componente titolare del Comitato anzidetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto Magistrato, in seguito alla sua nomina a Giudice della Corte Costituzionale;

Vista la lettera n. 54/13/1/Gab. del 24 aprile 1956, con la quale il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia ha designato il dott. Salvatore Caporaso, Magistrato di Cassazione, quale componente titolare del citato Comitato in sostituzione del dott. Giuseppe Lampis;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Salvatore Caporaso, Magistrato di Cassazione, è nominato componente titolare del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione del dott. Giuseppe Lampis.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1956
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 267

(3491)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1956.

Norme per il conferimento agli ammassi del grano di raccolto 1956.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589;

Visti il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69;

Visto il provvedimento n. 564, emanato il 14 giugno 1956 dal Comitato interministeriale dei prezzi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 19 giugno 1956;

Decreta:

Art. 1.

Le quantità di frumento che i produttori possono conferire, ai sensi della citata legge, saranno consegnate ai magazzini di ammasso entro i termini di tempo stabiliti, per ciascuna Provincia, dal Comitato provinciale ammasso per contingente, avendo riguardo alle epoche di maturazione del prodotto ed alle possibilità di ricevimento delle attrezzature disponibili.

Art. 2.

Il conferimento, anche se frazionato nel tempo, dovrà essere eseguito per le quantità risultanti dal documento rilasciato ai singoli interessati dall'Ispettorato agrario provinciale, nella sua qualità di organo esecutivo del Comitato.

I Consorzi agrari non potranno accettare i conferimenti di prodotto, se non venga loro esibito il suddetto documento.

Art. 3.

Il conferimento viene perfezionato con il rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito allo stesso produttore detentore, anzichè essere materialmente trasferito ai magazzini di ammasso.

Art. 4.

Il prodotto conferito è immediatamente pagato in base ai prezzi approvato dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 564 del 14 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 19 giugno 1956.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto avente i requisiti indicati nelle tabelle annesse al citato provvedimento e per consegna — piede magazzino e tela da rendere — al magazzino indicato nel documento rilasciato dall'Ispettorato agrario competente.

Roma, addì 17 luglio 1956

Il Ministro: COLOMBO

(3519)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1956.

Concessione di deroghe temporanee all'applicazione di talune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni;

Viste le istanze delle associazioni sindacali interessate di datori di lavoro intese ad ottenere deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di talune disposizioni del citato decreto, per gli edifici, locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto stesso, relativamente alle attività produttive, ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o motivi eccezionali;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere alcune delle suddette richieste, le quali sono effettivamente giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da motivi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, indicati nell'allegata tabella, non si applicano per il periodo di tempo e per le attività produttive e settori industriali a fianco di ciascuno di essi segnato, subordinatamente all'adozione od alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alla tabella medesima.

Art. 2.

Le altre istanze di deroga all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli non elencati nella allegata tabella sono respinte perchè non giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da motivi eccezionali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Tabella allegata al decreto Ministeriale 15 giugno 1956, concernente la concessione di deroghe a sensi dell'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547	Attività produttiva o settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	13 Uscite dai locali di lavoro	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1957	Dispositivo di fermo nella posizione di apertura delle porte scorrevoli verticalmente e delle saracinesche a rullo
2	14 Uscite dai locali di lavoro	Idem	Idem	Predisposizione di un piano di sfollamento dei lavoratori, in caso di necessità, da portare a conoscenza degli stessi
3	27 Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani	Settori metallurgico e siderurgico, limitatamente all'arresto al piede delle gru.	30 giugno 1957	Adeguate segnalazioni di pericolo e divieto di deposito di materiali sulle passerelle
		Cantieri navali limitatamente al valore dell'altezza che viene elevato a m. 2	31 dicembre 1956	Adeguate segnalazioni di pericolo
4	38 comma *b*) Scariche atmosferiche	Tutte le attività produttive	30 giugno 1957	—
5	39 Idem	Idem	Idem	—
6	62 3° comma Montaggio e smontaggio delle cinghie	Settore tessile	Idem	—
7	66 Disinnesti di sezionamento nelle trasmissioni estese	Tutte le attività produttive	Idem	Dispositivo meccanico o elettrico o acustico o ottico in modo che si possa ottenere il pronto arresto della trasmissione
		Settori siderurgico e metallurgico	31 dicembre 1957	
8	81 Comando con dispositivi di blocco multiplo	Idem	30 giugno 1957	Segnalazione ottica di avviso di pericolo posta vicino al dispositivo di comando della macchina ed azionata dai lavoratori che eseguono le lavorazioni pericolose

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547	Attività produttiva o settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
9	120 Cesoie a ghigliottina	Settori siderurgico, metallurgico; costruzioni e riparazioni navali	30 giugno 1957	Impiego di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente a mantenere le mani dei lavoratori fuori della zona di pericolo quando la lavorazione avvenga per pezzi di piccole dimensioni
10	121 Grandi cesoie a ghigliottina	Idem	Idem	Idem
11	132 Laminatoi, rullatrici calandre e cilindri in genere	Tutte le attività produttive esclusi i settori siderurgico e metallurgico	31 dicembre 1956	Dispositivo meccanico o elettrico o acustico o ottico in modo che si possa ottenere il pronto arresto della trasmissione
		Settori siderurgico e metallurgico	30 giugno 1958	Idem
12	133 1° comma Disposizioni speciali per laminatoi e calandre molto pericolosi	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1956	Misure atte ad assicurare che il lavoratore non si avvicini alla zona pericolosa (barriere distanziatrici, spingitoi e simili)
	133 2° comma Idem	Idem	31 dicembre 1957	Idem
13	136 Protezione degli organi lavoratori dal contatto accidentale	Settore tessile	Idem	Custodie mobili e portelli fissati nella posizione di chiusura mediante viti a farfalla
14	139 Ingranaggi delle macchine per filare in genere	Idem	Idem	Idem
15	171 ultimo comma Indicazione della portata	Tutte le attività produttive e limitatamente ai ganci preesistenti	30 giugno 1958	Indicazione della portata con altri mezzi quali targhette fascette od altri sistemi equivalenti che garantiscano durevolmente le indicazioni
16	172 Ganci	Tutte le attività produttive	30 giugno 1957	—
17	176 Organo di avvolgimento delle funi e catene	Tutte le attività produttive: *a*) per i mezzi di sollevamento azionati da motore elettrico	30 giugno 1957	Lampada di illuminazione della posizione del carico, posta sotto il carrello
		b) per i mezzi di sollevamento azionati da motore termico	30 giugno 1958	Idem
18	178 Rapporto fra i diametri delle funi e quelli dei tamburi e delle pulegge di avvolgimento	Tutte le attività produttive	30 giugno 1958	Verifiche alle funi e catene, da parte della ditta, ad intervalli non superiori a 30 giorni. I risultati delle verifiche debbono essere riportati su appositi verbali
19	179 Coefficienti di sicurezza per funi e catene	Tutte le attività produttive e limitatamente alle funi metalliche e alle catene	30 giugno 1958	*a*) coefficiente di sicurezza non inferiore a 5 per le funi metalliche ed a 4 per le catene *b*) verifiche delle funi e delle catene, da parte della ditta, ad intervalli non superiori a 30 giorni. I risultati delle verifiche debbono essere riportati su appositi verbali
20	188 Piani di scorrimento delle gru a ponte	Tutte le attività produttive	Idem	Sistema di blocco che impedisca il movimento della gru a ponte quando uno o più lavoratori accedano sui piani di scorrimento
21	191 Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1957	Segnale automatico, acustico o luminoso, che preavverta il manovratore dell'approssimarsi del fine corsa
22	220 1° comma Difese nei piani inclinati	Idem	30 giugno 1958	Verifiche settimanali, da parte della ditta, delle condizioni delle funi e degli attacchi. I risultati delle verifiche debbono essere riportati su appositi verbali

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547	Attività produttiva o settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
23	244 ultimo comma Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1957	Targhette, fascette od altri sistemi equivalenti che garantiscano durevolmente l'indicazione di liquidi o gas nocivi o pericolosi.
24	268 Definizione di alta e bassa tensione	Lavori a bordo delle navi nei cantieri di costruzioni e riparazioni navali: il limite di 400 volta efficaci per corrente alternata è elevato a 440 volta	Idem	Mezzi personali di isolamento
25	271 Collegamenti elettrici a terra	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1956	Mezzi personali di isolamento
	271 Idem	Cantieri di costruzioni e riparazioni navali: il limite di 50 volta verso terra per corrente continua è elevato a 60 volta	30 giugno 1958	Idem
26	278 Impiego dei conduttori nudi ad alta tensione (difese)	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1957	a) altezza minima dei conduttori metri 2,50 più un centimetro per ogni migliaia di volta di tensione b) cartelli indicanti il valore della tensione e le particolari condizioni di pericolo
27	279 Impiego dei conduttori nudi ad alta tensione (difese) limitatamente alle norme di cui all'art. 278	Tutte le attività produttive	Idem	Idem
28	300 Pozzetto per raccolta olio dei trasformatori	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1956	—
29	310 Derivazioni a spina	Idem	31 dicembre 1957	—
30	313 2° comma Limitazione della tensione per l'alimentazione (macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili)	Idem	30 giugno 1958	Mezzi personali di isolamento
31	315 Isolamento degli utensili	Tutte le attività produttive	30 giugno 1958	a) impugnatura isolante b) mezzi personali di isolamento e impiego di pedane isolanti
32	338 Colorazione dei conduttori e indicazione delle loro tensioni	Idem	31 dicembre 1957	Cartelli indicanti il valore della tensione e le particolari condizioni di pericolo
33	354 1° comma Concentrazioni pericolose. Segnalatori automatici	Idem	31 dicembre 1956	a) controlli e misurazioni frequenti b) dispositivi e misure per la rapida bonifica per eliminare le concentrazioni pericolose
	354 2° comma Idem	Idem	31 dicembre 1957	Idem

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(3356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « istituzioni di diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto romano » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3520)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno adiacente alla strada militare Cadibona-Monte Ciuto (Savona).

Con decreto interministeriale n. 84 del 30 giugno 1955, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno adiacente alla strada militare Cadibona-Monte Ciuto (Savona), della superficie di mq. 1985 circa.

(3447)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in comune di Altare (frazione Tagliata).

Con decreto interministeriale n. 74 del 1° giugno 1955, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2613,20 in comune di Altare (frazione Tagliata).

(3448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 20 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,80	624,80	624,83	624,825	—	624,83	624,82	624,82	624,82
$ Can	637,25	637,25	636,25	636,625	636,55	—	636,75	636,125	637,125	637 —
Fr Sv lib.	145,81	145,81	145,80	145,81	145,75	—	145,80	145,81	145,81	145,80
Kr D.	90,35	90,36	90,42	90,38	90,23	—	90,46	90,35	90.35	90,35
Kr N.	87,35	87,40	87,47	87,42	87,34	—	87,45	87,40	87,40	87,35
Kr Sv.	121,19	121,23	121,22	121,23	121,21	—	121,26	121,20	121,20	121,20
Fol.	164,19	164,22	164,32	164,27	164,25	—	164,30	164,19	164,19	164,15
Fr B.	12,57	12,575	12,575	12,575	12,5725	—	12,5775	12,57	12,57	12,57
Fr. Fr.	178,25	178,25	178,33	178,30	178,32	—	178,35	178,625	178,265	178,25
Fr. Sv acc.	143,35	143,26	143,33	143,40	143,36	—	143,34	143,36	143,36	143,35
Lst.	1747 —	1749 —	1748,125	1748,625	1748,25	—	1748,625	1748,125	1747,125	1748,25
Dm. occ.	149,65	149,63	149,72	149,70	149,56	—	149,65	149,66	149,66	149,65

Media dei titoli del 20 luglio 1956

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	61,15
Id. 3,50 % 1902	59,90
Id. 5 % 1935	84,725
Redimibile 3,50 % 1934	77,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,175
Id. 5 % 1936	93,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1956

Valuta	Cambio
1 dollaro USA	624,83
1 dollaro Can.	636,687
1 Fr. Sv. lib.	145,805
1 Kr. Dan.	90,42
1 Kr. Norv.	87,435
1 Kr. Sv.	121,245
1 Fol.	164,285
1 Fr. bel.	12,576
100 Fr. Fr.	178,325
1 Fr. Sv. acc.	143,37
1 Lst.	1748,625
1 Marco ger.	149,675

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare (rettifiche)

Decreto Presidenziale del 26 maggio 1956 registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1956 registro n. 27 Esercito, foglio n. 81.

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto Presidenziale 29 novembre 1954 (587) Bollettino Ufficiale 1955, disp. 6, pag. 744.

Bracadoro Anselmo di Andrea, classe 1905, sottotenente fanteria complemento XX battaglione colonale. Rettifica: Brancadoro Adelelmo fu Giovanni Andrea, classe 1905, da Castel del Monte, distretto L'Aquila, ecc.

Decreto Presidenziale 29 novembre 1954 (601) Bolletino ufficiale 1955, disp. 6, pag. 724.

Bartolotto Giovanni di Pasquale e di Bragagnolo Emma, da Castelfranco (Treviso), classe 1914, artigliere alpino, 3° artiglieria alpina «Julia». Rettifica: Bortolotto Giovanni di Pasquale, e di Bragagnolo Emma, da Castelfranco Veneto (Treviso), ecc.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (554) Bollettino ufficiale 1954, disp. 22, pag. 1871.

Bracci Devoti Giulia fu Emilio e di Clelia Bourbon Del Monte, da Roma, classe 1908, pariota. Rettifica: l'anno di nascita è così rettificato: 1918.

Decreto presidenziale 25 agosto 1953 (505) Bollettino ufficiale 1953, disp. 38, pag. 3173.

Bentivoglio Siliano di Ettore e di Guerra Luigia, da Budro (Bologna), classe 1912, soldato, 2° fanteria «Re». Rettifica: il cognome viene così rettificato: Bentivogli; e la classe è: 1921.

Decreto Presidenziale 26 dicembre 1951 (425) Bollettino ufficiale 1952, disp. 7, pag. 888.

Bucchieri Salvatore fu Giuseppe e fu Mangano Rosa, da Rosolini (Siracusa), classe 1918, soldato, 3° fanteria «Piacenza». Rettifica: Buccheri Salvatore fu Giuseppe e fu Monaca Rosa, da Rosolini (Siracusa), classe 1918, ecc.

Decreto Presidenziale 29 novembre 1954 (593) Bollettino ufficiale 1955, disp. 6, pag. 767.

Bagnoli Ugo di Simeone e di Maierino Rosa, da Fossalta (Venezia), classe 1921, tenente medico, 9° alpini, battaglione «L'Aquila». Rettifica: Bagnoli Ugo di Simone e di Maiorino Rosa, da Fossalto (Campobasso), classe 1912, tenente medico ecc.

Decreto luogotenenziale 30 novembre 1917, Bollettino ufficiale 1917, disp. 89, pag. 7266.

Barabello Ferdinando, da Gikozereda (Ungheria) soldato reggimento fanteria, matricola n. 5190. Rettifica: Baradello Ferdinando fu Edoardo e di Laura Kimpian, nato a Csik Pereda (Ungheria), classe 1895.

Decreto Presidenziale 25 agosto 1953 (505) Bollettino ufficiale 1953, disp. 38, pag. 3172.

Beciani Remigio di Carlo e di Merolli Lisa, da Cabernardi Sassoferrato (Ancona), classe 1913, caporale 204° battaglione della difesa di Culqueber. Rettifica: Beciani Remio di Carlo e di Merolli Elisa, nato a Cabernardi Sassoferrato (Ancona) e del distretto Pesaro, classe 1913, caporale, 204° battaglione, ecc.

Decreto Presidenziale 12 maggio 1949 (267) Bollettino ufficiale 1949, disp. 15, pag. 2357.

Cresciuti Walter, da Bologna, classe 1918, caporal maggiore, 132° carristi IX battaglione carri «M» 13/40. Rettifica: Cressuti Walther, da Bologna, classe 1918, ecc.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (555) Bollettino ufficiale 1954, disp. 18, pag. 1380.

Casalgrando Oscar di Guido e di Fontana Clementina, da Modena, classe 1915, sergente maggiore, 6° bersaglieri. Rettifica: Casalgrandi Oscar di Guido e di Fontana Clementa, da Cento (Ferrara), distretto Modena, classe 1915, sergente maggiore, ecc.

Decreto Presidenziale 10 febbraio 1953, Bollettino ufficiale 1953, disp. 13, pag. 1298.

Cavalieri Silvio fu Antonio e di Casadina Clemente, da Piubega (Mantova), classe 1911, fante, 80° fanteria «Roma». Rettifica: Cavaglieri Silvio fu Antonio e di fu Casapina Clementina da Piubega (Mantova), classe 1911, ecc.

Regio decreto 16 novembre 1919, Bollettino ufficiale 1919, disp. 109, pag. 6535.

Cerrone Francesco, da Brisighella (Ravenna), soldato, 84° reggimento fanteria, n. 5391 di matricola. Rettifica: Ceroni Francesco di Giuseppe e di Olivieri Caterina, nato a Brisighella (Ravenna), il 22 marzo 1897, matricola 1853, ecc.

Decreto Presidenziale 16 ottobre 1954 (574) Bollettino ufficiale 1955, disp. 3, pag. 382.

Di Silio Enrico di Giuseppe e di Papalini Giulia, da La Spezia, classe 1920, sottotenente complemento, 5° artiglieria «Superga». Rettifica: il cognome viene così rettificato: Di Sibio.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (557) Bollettino ufficiale 1954, disp. 18, pag. 1395.

Dipancrazio Giuseppe di Vincenzo, classe 1901, capitano complemento DV battaglione camicie nere coloniale. Rettifica: Di Pancrazio Giuseppe di Vincenzo e di Di Giuseppe Marina, classe 1901, da Campli (Teramo), capitano complemento, ecc.

Decreto Presidenziale 16 ottobre 1954 (570) Bollettino ufficiale 1954, disp. 46, pag. 4106.

Dottori Pasquale di Salvatore e di Sacco Mariangela, da Pozzomaggiore (Sassari), classe 1917, sergente maggiore, 208° fanteria. Rettifica: Dettori Pasqualino di Salvatore e di Saccu Mariangela, ecc.

Decreto Presidenziale 12 febbraio 1954 (544) Bollettino ufficiale 1954, disp. 23, pag. 1938.

Della Rosa Giovanni fu Agostino e di Bergamo Margherita, da Motta di Livenza (Treviso), classe 1911, bersagliere, 2° bersaglieri. Rettifica: il cognome viene così rettificato: Dalla Rosa.

Decreto Presidenziale 26 settembre 1954 (564) Bollettino ufficiale 1954, disp. 46, pag. 4092.

Di Nicola Guido di Salvatore, da Spoltore (Pescara), classe 1920, guastatore, XXXI battaglione guastatori. Rettifica: Di Nicola Guido di Sabatino e di De Leonardis Maria Nicola, da Spoltore (Pescara), distretto Teramo, classe 1920.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (555) Bollettino ufficiale 1954, disp. 18, pag. 1384.

Famigliari Gustavo, distretto Messina, sottotenente artiglieria complemento, 69° fanteria. Rettifica: Familiari Gustavo di Francesco, classe 1914, ecc.

Regio decreto 6 settembre 1921, Bollettino ufficiale 1921, disp. 58, pag. 2769.

Galliani Ermenigildo, da Pimasco (Cuneo), soldato, 22° reparto assalto. Rettifica: Galliano Ermelindo di Stefano e di Damiano Rosa, da Pinasca (Torino), classe 1898, ecc.

Regio decreto 27 giugno 1941, Bollettino ufficiale 1941, dispensa 88, pag. 6185.

Gelmini Angelo di Domenico e di Guerrino Dionisia, da Pavone (Brescia), caporal maggiore 42° reggimento fanteria. Rettifica: Gelmini Angelo di Giulio e di Guerrini Dionisia, da Pavone del Mella (Brescia), classe 1916, ecc.

Decreto Presidenziale 26 settembre 1954 (511) Bollettino ufficiale 1954, disp. 44, pag. 3869.

Lafrate Vincenzo di Cesare, classe 1917, caporale maggiore, 52° artiglieria «Torino». Rettifica: Iafrate Giuseppe di Cesare e di Cupini Gaetana, da Fontechiari (Frosinone), classe 1917, caporal maggiore, ecc.

Regio decreto 28 settembre 1939, Bollettino ufficiale 1940, disp. 13, pag. 1439.

Iannelli Melchiorre fu Vincenzo e fu Vittoria Feo, da Catanzaro, tenente 1° reggimento fanteria «Littorio» (*alla memoria*). Rettifica: La data del fatto d'arme viene così rettificata: O.M.S. 28 dicembre 1938 6 gennaio 1939; inoltre la maternità è: Fico, e la classe è: 1912.

Decreto Presidenziale 26 settembre 1954 (559) Bollettino ufficiale 1954, disp. 44, pag. 3861.

Lamberti Giuseppe fu Giuseppe e di Merlo Maria, da Olgiate Comasco (Como), classe 1920, artigliere, 12° raggruppamento di corpo d'armata. Rettifica: il cognome viene così rettificato: Lamperti.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (549) Bollettino ufficiale 1954, disp. 22, pag. 1851.

Michelin Severino di Natale e di Michelin Stella, da Medina di Livenza (Treviso), classe 1920, fante 151° fanteria. Rettifica: Michielin Severino di Natale e di Michielin Stella, classe 1920, da Meduna di Liverna (Treviso), ecc.

Regio decreto 8 aprile 1920, Bollettino ufficiale 1920, disp. 32. pag. 1846.

Mattana Piero, da Tirano (Sondrio), aspirante ufficiale 73° reggimento fanteria. Rettifica: Mottana Pietro fu Riccardo e di Campioni Ida, classe 1899, ecc.

Regio decreto 20 febbraio 1941, Bollettino ufficiale 1942, disp. 124, pag. 8937 (concessione Ministero Africa Italiana).

Morinelli Monelli William di Luigi e di Gaspari Dè Bolognetti Margherita, nato a Socchieve (Udine), l'11 luglio 1911, sottotenente fanteria di complemento del XXXIII battaglione coloniale. Rettifica: Morinelli William di Luigi e di Gaspari Margherita, nato a Socchieve (Udine), l'11 luglio 1911, ecc.

Decreto Presidenziale 27 maggio 1952 (451) Bollettino ufficiale 1952, disp. 24, pag. 2763.

Morinelli Monelli William di Luigi e di Gaspari Margherita, da Socchieve (Udine), classe 1911, sottotenente complemento 107° battaglione coloniale eritreo. Rettifica: Morinelli William di Luigi e di Gaspare Margherita, classe 1911, ecc.

Decreto Presidenziale 12 febbraio 1954 (544) Bollettino ufficiale 1954, disp. 23, pag. 1934.

Morinelli Monelli William di Luigi e di Gaspari Margherita da Socchieve (Udine), classe 1911, sottotenente fanteria complemento, 112° battaglione coloniale. Rettifica: Morinelli William di Luigi e di Gaspari Margherita, classe 1911, ecc.

Decreto Presidenziale 26 settembre 1954 (559) Bollettino ufficiale 1954, disp. 44, pag. 3861.

Manduoli Ferruccio di Socrate e di Sarti Olga, da Sala Bolognese (Bologna), classe 1916, sottotenente 6° bersaglieri. Rettifica: il cognome viene così rettificato: Mandrioli.

Decreto Presidenziale 16 ottobre 1952 (440) Bollettino ufficiale 1953, disp. 2, pag. 167.

Mattu Giovanni, sergente maggiore, IX battaglione coloniale «Guastoni». Rettifica: Mattu Giuseppe di Giovanni e di Mulas Anna, classe 1913, da Ovodda (Nuoro), sergente maggiore IX battaglione coloniale «Guastoni».

Decreto Presidenziale 29 novembre 1954 (587) Bollettino ufficiale 1955, disp. 6, pag. 746.

Mannocci Messico di Adolfo e di Ghimenti Giovina, da Tignano Badia (Pisa), classe 1917, sergente 126° fanteria «La Spezia». Rettifica: Mannocci Messico di Adolfo e di Ghimenti Giovina da Cascina, frazione Titignano (Pisa), classe 1917, ecc.

Decreto Presidenziale 27 dicembre 1953 (532) Bollettino ufficiale 1954, disp. 12, pag. 819.

Penco Francesco di Michele e di Penco Giovanna, da S. Pietro del Carso (Trieste), classe 1919, sottotenente IV/XXVI battaglione G. a F. Rettifica: il cognome viene così rettificato: Penko, inoltre la maternità è: Penko.

Decreto Presidenziale 26 settembre 1954 (559) Bollettino ufficiale 1954, disp. 44, pag. 3862.

Ponghellini Alide fu Guerrino e di Astorri Elina, da Noceto (Parma), classe 1917, caporal maggiore 6° bersaglieri. Rettifica: Ponghellini Alide fu Verino e di Astorri Celinia, ecc.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (545) Bollettino ufficiale 1954, disp. 18, pag. 1359.

Panizza Gabriele di Edoardo e di Ferrari Maria, da Milano, classe 1920, autiere, 10° autoraggruppamento di manovra. Rettifica: l'anno di nascita è così rettificato: 1922.

Regio decreto 25 agosto 1940, Bollettino ufficiale 1941, dispensa 10, pag. 676.

Filippi Umberto, da Viterbo, caporale LXII battaglione misto genio. Rettifica: Proietti Filippi Umberto di Francesco e di Fornaciari Giuseppa, da Viterbo, frazione Bagnaia, classe 1917, caporale, ecc.

Decreto Presidenziale 27 dicembre 1953 (532) Bollettino ufficiale 1954, disp. 12, pag. 819.

Petrungari Emilio fu Giuseppe e di Grillo Pasqua, da Rieti, classe 1916, fante 260° fanteria «Murge» (*alla memoria*). Rettifica: il cognome viene così rettificato: Petroncari.

Regio decreto 8 agosto 1920, Bollettino ufficiale 1920, dispensa 70, pag. 3821.

Polegato Mario da Crocetta Trevigiana (Treviso), sottotenente 29° reparto assalto. Rettifica: Polegato Marco di Pietro e di Buratto Monica, da Cornuda (Treviso), classe 1897, ecc.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (557) Bollettino ufficiale 1954, disp. 18, pag. 1397.

Pagano Antonio di Lorenzo e di Solarino Rosa, da Piedimonte (Catania), classe 1891, capitano fanteria complemento, 157° fanteria «Cirene». Rettifica: l'anno di nascita viene così rettificato: 1899, e la località di nascita è: Piedimonte Etneo (Catania).

Regio decreto 1° settembre 1920, Bollettino ufficiale 1920, disp. 76, pag. 4376.

Guaratesi Nello, da Livorno, sergente 72° reparto assalto, n. 5881 di matricola. Rettifica: Quarratesi Nello di Ulisse e di Pieraccioni Maria, da Lorenzana (Pisa), classe 1894, ecc.

Decreto Presidenziale 12 febbraio 1954 (543) Bollettino ufficiale 1954, disp. 11, pag. 725.

Gracchi Angelo, da Malegno (Brescia), classe 1916, alpino, 5° alpini, battaglione «Edolo». Rettifica: Rivadossi Angelo di Pio Clemente e di Baisotti Elisabetta, nato il 3 maggio 1916 a Malegno (Brescia), ecc.

Decreto Presidenziale 10 gennaio 1951 (388) Bollettino ufficiale 1951, disp. 14, pag. 1958.

Redi Corino di Luigi e di Dal Molin Pierina, da Sospirolo (Belluno), classe 1916, caporal maggiore, 7° alpini, battaglione «Belluno». Rettifica: il nome viene così rettificato: Corinno.

Decreto Presidenziale 16 ottobre 1954 (560) Bollettino ufficiale 1955, disp. 1, pag. 32.

Ricciardelli Enzo di Menotti e di Prelli Emilia, da Pescia (Pistoia), classe 1915, soldato, deposito 3° autoraggruppamento (*alla memoria*). Rettifica: Ricciarelli Enzo di Menotti, ecc.

Decreto Presidenziale 2 marzo 1954 (550) Bollettino ufficiale 1954, disp. 18, pag. 1373.

Rossi Andrea fu Marcello e fu Rainero Domenica, da Sommariva Bosco (Cuneo), classe 1909, artigliere, 24° raggruppamento artiglieria di corpo d'armata. Rettifica: l'anno di nascita è così rettificato: 1913.

Regio decreto 4 gennaio 1942, Bollettino ufficiale 1942, dispensa 40, pag. 2759 (concessione Ministero Africa Italiana).

Rebato Eugenio di Narciso e fu Sesi Candida, nato a Monselice (Padova), l'8 marzo 1913, caporal maggiore della compagnia carri armati di Gondar. Rettifica: Rebatto Eugenio di Narciso e di Scotti Carolina, ecc.

Decreto Presidenziale 13 luglio 1950 (346) Bollettino ufficiale 1950, disp. 19, pag. 2778.

Decreto Presidenziale 4 febbraio 1955 (649) Bollettino ufficiale 1955, disp. 14, pag. 1760.

Richard Tullio di Riccardo e di Lieta Vaccari, da Messina, classe 1918, sergente 132° carrista. Rettifica: il cognome viene così rettificato: Rickads.

Decreto Presidenziale 16 ottobre 1954 (576) Bollettino ufficiale 1955, disp 1, pag. 78.

Rubin Antonio di Antonio e di Scabello Ginevra, da Pescorochiano (Rieti), classe 1922, sottotenente complemento, 4° bersaglieri. Rettifica: Rubin Antonio di Antonio e di Scabello Giuseppina, da Pescorocchiano (Rieti), classe 1921, ecc.

Decreto Presidenziale 26 settembre 1954 (563) Bollettino ufficiale 1954, disp. 50, pag. 4582.

Scharrer Giovanni Ottone fu Rodolfo, classe 1910, sottotenente fanteria complemento. La motivazione della concessione della medaglia di bronzo al valor militare «sul campo» viene così rettificata: «Ufficiale del comando del corpo germanico in A.S., assegnato con funzioni di collegamento alla divisione «Sabratha», nel disimpegno dei compiti a lui affidati, dava ripetute prove di valore personale, prendendo parte attiva alle azioni di guerra compiute dalla divisione stessa. — Ain el Gazala - El Alamein (A.S.), maggio-giugno 1942.

Regio decreto 29 novembre 1941, Bollettino ufficiale 1942, disp. 17, pag. 1128.

Ventura Ettore fu Amodio e di Palamara Elvira, da Roccamorice (Chieti), maggiore fanteria. La croce al valor militare concessa «sul campo» al suddetto ufficiale deve intendersi conferita per il fatto d'arme «fronte Greco-albanese e Albano-jugoslavo, 28 ottobre 1940-7 aprile 1941».

Regio decreto 4 aprile 1940, Bollettino ufficiale 1941, dispensa 10, pag. 578.

Venuti Gaetano di Domenico e di Avellone Giuseppina, nato a Montelepre (Palermo), il 30 novembre 1906, tenente complemento del XII battaglione coloniale. Rettifica: la località di nascita è: Cinisi.

Regio decreto 11 aprile 1941, Bollettino ufficiale 1941, dispensa 61, pag. 4229.

Zafferri Giovanni di Giuseppe e di Caselli Ida, da Capineto (Reggio Emilia), guardia P.A.I., 2° gruppo motorizzato P.A.I. Rettifica: Zaferri Giovanni di Affranio e di Caselli Ida, da Carpineti (Reggio Emilia), classe 1907, ecc.

(3372)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1956, n. 32250, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1955;

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso predetto rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità di tali operazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti idonee nel concorso di cui in premesse:

1. Simoni Pierina . . . punti 63,890 su 100
2. Testoni Lina . . . » 63,729 »
3. Fila Maria . . . » 63,421 »
4. Zanazzi Erminia . . . » 63,051 »
5. Tanadini Angiolina . . . » 62,911 »
6. Borghi Anna . . . » 62,489 »
7. Pachera Norma . . . » 61,908 »
8. Grossi Piera . . . » 61,204 »
9. Vecchi Clara . . . » 60,545 »
10. Borsatti Gina . . . » 60,515 »
11. Bettini Alda . . . » 60,216 »
12. Truzzi Ghizzoni Francesca . . . » 59,949 »
13. Sanvito Teresa . . . » 59,930 »
14. Marocchi Itala . . . » 59,746 »
15. Terzi Giuseppina . . . » 59,705 »
16. Melli De Matthei Gina . . . » 59,101 »
17. Torresan Maria . . . » 59,004 »
18. Galmozzi Dina . . . » 58,978 »
19. Brambilloschi Luigia . . . » 58,968 »
20. Scutellari Giulia . . . » 58,783 »
21. Pagnini Maria Luigia . . . » 58,779 »
22. Ganeo Rossana . . . » 58,569 »
23. Ravagnani Dina . . . » 58,323 »
24. Sinigaglia Redenta . . . » 58,143 »
25. Bellone Domenica . . . » 57,409 »
26. Martani Maria . . . » 57,326 »
27. Bassi Andreasi Clara . . . » 57,105 »
28. Linguerri Gigliola . . . » 56,860 »
29. Guidi Stella Wanda . . . » 56,776 »
30. Davi Licinia . . . » 56,733 »
31. Aldovrandi Dina . . . » 56,564 »
32. Maddi Erminia . . . » 56,493 »
33. Buttarelli Francesca . . . » 56,195 »
34. Borgna Clara . . . » 55,985 »
35. Rondelli Elvia . . . » 55,615 »
36. Bonazzi Anna . . . » 55,513 »
37. Artegiani Climene . . . » 55,509 »
38. Mozzi Ernestina . . . » 55,160 »
39. Masotti Nella . . . » 55,073 »
40. Manani Annalisa . . . » 54,963 »
41. Turci Adelaide . . . » 54,946 »
42. Cavazzoni Agostina . . . » 54,858 »
43. Redeghieri Adele . . . » 54,793 »
44. Carra Anna . . . » 54,788 »
45. Vincenzi Franca . . . » 54,738 »
46. Cavalli Carolina . . . » 54,279 »
47. Conti Clara . . . » 54,139 »
48. Ferrari Zora . . . » 53,956 »
49. Zilli Adele . . . » 53,889 »
50. Caravello Anna . . . » 53,656 »
51. Saviola Franca . . . » 53,462 »
52. Rossi Gabriella . . . » 53,385 »
53. Bragadini Liliana . . . » 53,325 »
54. Fanti Rina . . . » 53,281 »
55. Manzoni Maria Luisa . . . » 53,138 »
56. Zapparolo Rinalda . . . » 53,051 »
57. Veronesi Iris . . . » 52,536 »
58. Mensi Ernesta . . . punti 52,500 su 100
59. Offesi Adelia . . . » 52,500 »
60. Trentini Franca . . . » 52,319 »
61. Marchi Mirella . . . » 51,875 »
62. Sarzi Valeria Braga . . . » 51,691 »
63. Zacchè Livia . . . » 51,500 »
64. Carmeli Neva . . . » 51,484 »
65. Bignetti Teresina . . . » 51,439 »
66. Fava Leondina . . . » 51,367 »
67. Maiocchi Norma . . . » 51,354 »
68. Salsi Gabriella . . . » 51,088 »
69. Galli Licia . . . » 51,065 »
70. Franchini Anita . . . » 50,900 »
71. Mazzali Adelaide . . . » 50,503 »
72. Oliani Argelia . . . » 50,281 »
73. Berti Rosa . . . » 50,255 »
74. Facchini Maria . . . » 50 — »
75. Abati Maria . . . » 49,963 »
76. Mori Lidia . . . » 49,953 »
77. Spotti Teodolinda . . . » 49,833 »
78. Borsari Esterina . . . » 49,423 »
79. Palini Delfina . . . » 49,384 »
80. Isotta Irma . . . » 49,037 »
81. Falciasecca Leonora . . . » 48,951 »
82. Ronchi Liliana . . . » 48,933 »
83. Magnani Ione . . . » 48,890 »
84. Marchi Anna . . . » 48,703 »
85. Truzzi Neda . . . » 48,691 »
86. Mortari Palma . . . » 48,448 »
87. Corioni Ines . . . » 48,425 »
88. Milani Rosa . . . » 48,406 »
89. Casadio Maria Teresa . . . » 48,358 »
90. Daolio Marisa . . . » 48,230 »
91. Ferraresi Santina . . . » 48,153 »
92. Foroni Vittoria . . . » 48,108 »
93. Zerbinati Silvana . . . » 47,901 »
94. Paglierini Gabriella . . . » 47,750 »
95. Angelini Fernanda . . . » 47,663 »
96. Negri Elsa . . . » 47,483 »
97. Quarantini Iris Zanardi . . . » 47,383 »
98. Comini Carmen . . . » 46,710 »
99. Crippa Ilde . . . » 46,680 »
100. Bianchini Alba . . . » 46,470 »
101. Righi Flora . . . » 46,311 »
102. Bassanello Gabriella . . . » 46,243 »
103. Tinti Gelsomina . . . » 46,170 »
104. Boscolo Francesca . . . » 46,106 »
105. Veronesi Clara . . . » 46,098 »
106. Morselli Lidia . . . » 46,095 »
107. Fuoco Giacomina . . . » 46,041 »
108. Gola Carla . . . » 45,794 »
109. Lodi Antonietta . . . » 45,653 »
110. Romani Fernanda . . . » 45,535 »
111. Brevini Eda . . . » 45,250 »
112. Boschetti Norma . . . » 45,233 »
113. Montecchi Italina . . . » 45,191 »
114. Bigliardi Lina . . . » 44,989 »
115. Malossi Carla . . . » 44,815 »
116. Fiorini Albina . . . » 44,805 »
117. Rovani Aristea . . . » 44,779 »
118. Manzini Clara . . . » 44,634 »
119. Pregnolato Bruna . . . » 44,440 »
120. Gementi Angiolina . . . » 44,398 »
121. Bimbatti Angiolina . . . » 43,985 »
122. Lodi Amalia . . . » 43,983 »
123. Melegari Albina . . . » 43,735 »
124. Lancini Maria . . . » 42,821 »
125. Caramaschi Emma . . . » 42,625 »
126. Gianoli Edda . . . » 42,175 »
127. Linetti Rosalia . . . » 42,006 »
128. Temporali Rosa . . . » 41,995 »
129. Dal Maschio Gianna . . . » 41,456 »
130. Rosa Dirca . . . » 41,345 »
131. Tralli Lucia . . . » 41 — »
132. Leali Clara . . . » 40,433 »
133. Fiordelmondo Gisella . . . » 40,370 »
134. Poletti Mafalda . . . » 40,033 »
135. Pastorello Bruna . . . » 39,993 »
136. Bianchini Bruna . . . » 39,440 »
137. Grossi Maria . . . » 37,595 »
138. Gianesini Lola Renata . . . » 37,500 »
139. Benfatti Lea . . . » 37,223 »

140. Minghelli Adriana . punti 37,216 su 100
141. Canellini Giuseppina . » 37,203 »
142. Cagiada Adriana . » 36,660 »
143. Bettati Bruna » 35,819 »
144. Previtera Leila » 35,594 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Mantova, addì 27 giugno 1956

Il prefetto: CARUSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto n. 33718, pari data, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1955;

Viste le preferenze espresse in domanda, in ordine alle sedi, da parte delle concorrenti riuscite vincitrici di condotta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Simoni Pierina: Gazzuolo (capoluogo);
2) Testoni Lina: Ostiglia 3ª condotta;
3) Fila Maria: Felonica Po (capoluogo);
4) Zanazzi Erminia: Porto Mantovano (S. Antonio);
5) Tanadini Angiolina: Marcaria (Ospitaletto);
6) Borghi Anna: Viadana (San Matteo);
7) Pachera Norma: Dosolo (capoluogo).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 27 giugno 1956

Il prefetto: CARUSO

(3367)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Gallarate

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il decreto prefettizio n. 8306-Div. san., del 24 febbraio 1953, con il quale veniva bandito concorso per titoli ed esami pel conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Gallarate;

Richiamato il proprio decreto n. 19134-Div. san., del 23 maggio 1956, con il quale si approvava la graduatoria di merito del concorso in parola;

Visto l'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Romeo Lepore è nominato ufficiale sanitario titolare del comune di Gallarate.

Il sindaco del Comune è incaricato dell'esecuzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 5 luglio 1956

Il prefetto: LO MONACO

(3444)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 14140-San. del 17 marzo 1956, col quale il dott. Ripoli Renzo veniva nominato vincitore della condotta medica di Seano del comune di Carmignano;

Considerato che il precitato sanitario, come da dichiarazione del 10 aprile 1956, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Considerato che, dei concorrenti che seguono il sanitario sopramenzionato, alcuni non hanno risposto alle interpellanze di questo ufficio nei termini prescritti ed altri hanno fatto pervenire dichiarazione di rinuncia a coprire il posto in parola;

Atteso che il dott. Sassone Walter, 25° classificato, ha chiesto la condotta di Seano del comune di Carmignano;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 14140-San. del 17 marzo 1956, il dott. Sassone Walter, domiciliato in Seano, frazione del comune di Carmignano, è dichiarato vincitore della condotta medica di Seano del comune di Carmignano.

Il sindaco di Carmignano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 7 giugno 1956

p. il prefetto: CAPASSO

(3430)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 849 del 30 dicembre 1954 e successive modifiche, con il quale furono messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954;

Visto l'altro decreto n. 2233/1 e successive modifiche, con il quale furono dichiarati i vincitori del concorso suddetto;

Considerato che il dott. Cesare Micheli, nono classificato in graduatoria, ha comunicato, in data 3 luglio 1956, la sua rinuncia alla seconda condotta medica di Amandola;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angelo Barbieri, decimo classificato nella graduatoria del concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954, è dichiarato vincitore della seconda condotta di Amandola.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Amandola.

Ascoli Piceno, addì 6 luglio 1956

Il prefetto: PROSPERI

(3429)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.